



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL
CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

IL DIRETTORE CENTRALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la Direttiva 2009/142/CE;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661 recante il *Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 21 febbraio 2019, n. 23 “Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2019, n. 121 “Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE” che modifica il D.P.R. n.661 del 15 novembre 1996;

- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”*;
- VISTA** la Convenzione del 7 settembre 2022, e in particolare l'art. 3, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno hanno rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per il Regolamento (UE) 2016/426;
- VISTA** la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla *“Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)”*;
- CONSIDERATO** che l'Organismo ha ottenuto un accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato **n. 0112PRD**, relativo allo Schema PRD, con scadenza **18 dicembre 2023**;
- VISTO** il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (UE) 2016/426 GAR dell'Organismo **MTIC INTERCERT S.r.l.**, con sede legale in **Via Giacomo Leopardi, 14 - 20123 Milano (MI)**, emanato in data **21 giugno 2022**, con scadenza **18 dicembre 2023**;
- VISTO** il Decreto Legge n. 173 dell'11 novembre 2022 *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri”*, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e del made in Italy;

ACQUISITA la Delibera del 27 ottobre 2023 acquisita al prot. DGMCTCNT n.0332983 del 31 ottobre 2023 del Comitato Settoriale di Accreditamento AR, operante presso Accredia, con la quale viene rinnovato il certificato di accreditamento relativo allo schema PRD **n. 0112PRD** alla società **MTIC INTERCERT S.r.l.** sino al **18 dicembre 2027**, per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/426 GAR;

ACQUISITA l'istanza, Prot. DGMCTCNT n.0343849 del 13 novembre 2023, con la quale la Società **MTIC INTERCERT S.r.l.**, ha chiesto il **rinnovo** dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/426 GAR, relativo agli apparecchi che bruciano carburanti gassosi;

ACQUISITA unitamente all'istanza parte della documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 con Prot. DGMCTCNT n.343853 del 13 novembre 2023 e le integrazioni documentali Prot. DGMCTCNT n.351077 del 21 novembre 2023, n.355517 del 23 novembre 2023 e n.361855 del 29 novembre 2023;

VALUTATA la conformità dell'istanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

VALUTATA altresì completezza e rispondenza della documentazione allegata all'istanza alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”* e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

- VISTO** l'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, che dispone che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli organismi di valutazione della conformità di cui al capo IV del regolamento (UE) 2016/426;
- VISTO** il decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2022 di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'interno agli organismi di valutazione della conformità nell'ambito del Regolamento (UE) 2016/426;
- ACCERTATO** l'avvenuto pagamento della tariffa di cui al decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2022 citato;
- VISTO** che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/05/2023, al n. 572, il dott. Gianfrancesco Romeo è stato nominato Direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, con decorrenza dall'11 aprile 2023;

DECRETANO

Art. 1

1. **MTIC INTERCERT S.r.l.**, con sede legale in **Via Giacomo Leopardi, 14 - 20123 Milano (MI)**, e unità operativa in **Via Moscova, 11 - 20017 Rho (MI)**, nel seguito denominata "Organismo", è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della notifica alla Commissione europea di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 2016/426 GAR, le procedure di valutazione di conformità per i seguenti apparecchi ed accessori e moduli:

Apparecchi (che bruciano carburanti gassosi)

- Bruciatori ad aria soffiata
- Apparecchi per la cottura
- Apparecchi per la refrigerazione
- Apparecchi per il condizionamento
- Apparecchi per il riscaldamento degli ambienti
- Apparecchi per la produzione di acqua calda
- Apparecchi combinati per il riscaldamento ambiente e la produzione di acqua calda
- Apparecchi di illuminazione a gas

- Apparecchi per il lavaggio
- Asciugatrici
- Stiratrici
- Corpi caldaia che devono essere dotati di bruciatori ad aria soffiata

Accessori

- Dispositivi di sicurezza
- Dispositivi di controllo
- Dispositivi di regolazione
- Sottogruppi composti da dispositivi di sicurezza, controllo e/o regolazione

Moduli / procedure di valutazione della conformità:

- Allegato III - Modulo B (Esame UE del Tipo – tipo di produzione)
- Allegato III - Modulo C2 (Conformità al tipo basata sia su controlli interni alla produzione che su prove ufficiali effettuate sul prodotto a intervalli casuali)
- Allegato III – Modulo F (Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto)
- Allegato III – Modulo G (Conformità basata sulla verifica di un unico esemplare)

Art. 2

1. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente articolo 1, conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 23 e 31 del Regolamento (UE) 2016/426. L'attività di attestazione della conformità deve essere svolta presso la sede operativa accreditata, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla normativa citata in premessa ed è posta sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti. L'attività del laboratorio dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro nonché degli adempimenti di prevenzione incendi.

Art. 3

1. La presente autorizzazione decorre dalla data di scadenza del precedente decreto ed è valida fino al **18 dicembre 2027**, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento, ed è altresì notificata alla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione Europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione VII - Organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Ufficio per la regolamentazione comunitaria.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione VII e del predetto Ufficio per la regolamentazione comunitaria un accesso telematico alla propria banca dati, finalizzato al controllo dell'attività svolta, per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite al Regolamento di cui trattasi.

Art. 5

1. Qualora il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'interno accertino o siano informati che l'Organismo non sia più conforme alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/426 o non adempia ai suoi obblighi, ovvero, ricevano comunicazione della limitazione, sospensione o revoca del relativo certificato di accreditamento, si procede alla limitazione, sospensione o alla revoca dell'autorizzazione e della corrispondente notifica.

Art. 6

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mimit.gov.it), sezione "Mercato", area "Normativa tecnica", voce "Organismi di valutazione delle conformità", accedendo all'area "Consulta la Banca Dati".

Il Direttore Generale
per il Mercato, la Concorrenza,
la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica

Dott. Gianfrancesco Romeo

Il Direttore Centrale
della Direzione Centrale per la
Prevenzione
e la Sicurezza Tecnica

Ing. Eros Mannino